



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1013

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica delle deliberazioni n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m. relativa agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 20/2012 (legge provinciale sull'energia) come modificata dalla legge provinciale n. 2/2016 e n. 20/2016. Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili.

Il giorno **23 Giugno 2017** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha inserito l'articolo 14 bis nella Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) dove il comma 3 prevede, in particolare, che la Provincia possa:

- assumere l'onere degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica dei condomini;
- concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto agli interventi quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie.

In tale ambito, in data 20 maggio 2016, con deliberazione della Giunta provinciale n. 846 sono stati approvate le disposizioni attuative e i contenuti essenziali delle convenzioni tra le banche e la Provincia autonoma di Trento.

Successivamente, in data 23 settembre 2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1640, sono stati apportati alcuni limitati correttivi alla disciplina in vigore, al fine di consentire una chiara interpretazione del provvedimento per massimizzarne l'efficacia.

Con la suddetta deliberazione si è proposto inoltre di rinviare a successivo provvedimento l'integrazione delle disposizioni attuative oggetto della presente deliberazione, al fine di prevedere ulteriori strumenti atti a promuovere interventi di riqualificazione energetica nei condomini ove siano presenti condomini che possono optare per la cessione dello spettante credito d'imposta ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Tale implementazione degli strumenti a disposizione conferirà maggiore efficacia all'intervento complessivo a favore dei condomini, andando a coprire situazioni frequentemente presenti ed emerse nella prima fase di applicazione dell'intervento in oggetto.

Tenuto conto che, con l'art. 48 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 è stato introdotto il comma 3 bis dell'articolo 14 bis nella legge provinciale n. 20/ 2012, il quale dispone che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini la Provincia possa assumere l'onere degli interessi derivanti dal mutuo sottoscritto con istituti bancari convenzionati dal soggetto che ha accettato la cessione del credito ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Il contributo è determinato con riferimento all'importo del mutuo corrispondente alla somma del credito ceduto ed è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

Le già citate disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 846/2016 sono pertanto state innanzitutto integrate aggiungendo, nell'allegato 1, punto 3, l'iniziativa concernente i contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali. I nuovi soggetti beneficiari sono stati aggiunti al punto 1 e le disposizioni tecniche di dettaglio sono state indicate nella nuova scheda tecnica D).

E' inoltre previsto, in base alla normativa nazionale, che la cessione del credito possa essere effettuata nei confronti degli istituti bancari.

Conseguentemente sono state aggiornate, inserendo in particolare l'art. 3.1, le condizioni di convenzionamento con le banche, di cui all'allegato 2 della predetta deliberazione n. 846/2016.

I soggetti beneficiari sono stati inoltre integrati prevedendo la possibilità di agevolare anche

soggetti sovraordinati a singoli condomini. Si è inoltre previsto che le spese ammissibili possano far riferimento anche a lavori relativi a sostituzioni di finestre, portefinestre e chiusure trasparenti su parti private, purché detti lavori siano approvati in assemblea condominiale. Si è inoltre allineato l'importo massimo di spesa ammissibile individuato dalla scheda C a quello della nuova scheda D.

Sono stati infine introdotti alcuni ulteriori limitati correttivi alla disciplina in vigore, così come indicati negli allegati 1 e 2 della presente deliberazione, al fine di consentire una chiara interpretazione del provvedimento per massimizzarne l'efficacia. In alcuni limitati come specificatamente previsto al punto 3) del dispositivo, trattandosi di piccole misure di semplificazione documentale, si propone di applicare le modifiche anche alle domande già presentate, per le quali è stato concesso ma non erogato il contributo.

Sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Infine, per gli interventi di cui alle disposizioni modificate e integrate con la presente deliberazione, si fa fronte con le risorse già impegnate giusta deliberazione n. 1640 di data 23 settembre 2016 e delibera n. 846 di data 20 maggio 2016 sul capitolo 612800 dell'esercizio finanziario 2016 per l'importo complessivo di 2 milioni di Euro.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche all'allegato 1) della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m., come risultanti dall'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche all'allegato 2) della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m., come risultanti dall'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che quanto previsto dai punti 5) e 6) dell'allegato 1) al presente provvedimento si applica anche alle domande già presentate, per le motivazioni già esposte in premessa;
4. di dare atto che si fa fronte al finanziamento, degli interventi di cui alle modifiche di cui ai punti precedenti, con le risorse già assegnate ed impegnate ad Apiae per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo 612800 dell'esercizio finanziario 2016 con deliberazione 1640 di data 23 settembre 2016 e per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo 612800 dell'esercizio finanziario 2016 con deliberazione di data 20 maggio 2016 n. 846;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE SOST.
Elena Garbari

ALLEGATO n. 1

Nell'allegato 1 (DISPOSIZIONI APPLICATIVE):

1) al punto 2. SOGGETTI BENEFICIARI, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Ai fini delle presenti disposizioni, i condomini sono identificati con solo riferimento alla propria denominazione, codice fiscale e amministratore condominiale.

3. Possono inoltre beneficiare degli interventi delle presenti disposizioni:

- eventuali soggetti sovraordinati a singoli condomini e/o ad altri soggetti proprietari di edifici. In tal caso le caratteristiche degli edifici di cui al comma 1 sono riferite all'insieme degli edifici stessi;
- imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito da soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del DPR 22.12.1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.”

2) al punto 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI, dopo la lettera C) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

- D) Contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

3) al punto 4.1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE relative alle spese ammissibili, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

7. Fermo restando quanto previsto al presente punto, le spese ammissibili possono far riferimento anche a lavori relativi a sostituzioni di finestre, portefinestre e chiusure trasparenti su parti private, purché detti lavori siano approvati in assemblea condominiale.

4) al punto 7.2 PRESENTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, nel comma 1 le parole “dall'amministratore del condominio” sono sostituite dalle parole “dal legale rappresentante del soggetto richiedente”

5) nella scheda A) sono apportate le seguenti variazioni:

In DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE, al punto 4), le parole “estratto del verbale dell’assemblea del condominio” sono sostituite dalle parole “copia dell’estratto del verbale dell’assemblea del condominio”;

6) nella scheda B) sono apportate le seguenti variazioni:

In DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE, al punto 3), le parole “certificazione di regolare esecuzione dei lavori” sono sostituite dalle parole “copia della certificazione di regolare esecuzione dei lavori”;

7) nella scheda C) sono apportate le seguenti variazioni:

Il capoverso “LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 60.000” è sostituito con il seguente: “LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 100.000”;

Al termine del punto “MISURA INTERVENTO” è inserito il seguente paragrafo:
“A partire dal 2018, il tasso viene aggiornato in base all’andamento dell’IRS di periodo (5 o 10 anni) in ogni semestre aggiungendo l’incremento o il decremento qualora superiore al 0,2 per cento (20 bps) del tasso IRS, rispetto a quello medio del gennaio 2017 pari, rispettivamente, a 0,13 e 0,75 per cento, rilevato il primo giorno utile del semestre in cui è presentata la domanda.”

8) dopo la scheda C) è aggiunta la seguente:

SCHEDA D): contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

SPESE AMMISSIBILI:

interessi attualizzati da pagare anticipatamente, relativi ad un mutuo sottoscritto per l'anticipazione del credito ceduto, avente durata di 5 o 10 anni e importo non superiore a quello del credito ceduto, contratto con banca convenzionata ai sensi dell'allegato alla presente deliberazione. La banca già convenzionata può stipulare il mutuo di cui alla presente scheda senza ulteriore aggiornamento della convenzione già sottoscritta. Il predetto credito può risultare dalla cessione del credito di più condòmini, anche di differenti condòmini.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 100.000

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 5.000

MISURA INTERVENTO:

il contributo corrisponde al 90% della somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso applicati dalla banca e dell'importo degli eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, comunque nel limite di un tasso fisso/tasso di attualizzazione pari al 3,50 per mutui a 10 anni e 2,50 per mutui a 5 anni e fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Giunta provinciale.

A partire dal 2018, il tasso viene aggiornato in base all'andamento dell'IRS di periodo (5 o 10 anni) in ogni semestre aggiungendo l'incremento o il decremento qualora superiore al 0,2 per cento (20 bps) del tasso IRS, rispetto a quello medio del gennaio 2017 pari, rispettivamente, a 0,13 e 0,75 per cento, rilevato il primo giorno utile del semestre in cui è presentata la domanda.

Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

documentazione attestante l'importo del credito, la volontà di cedere il credito e l'accettazione dello stesso da parte del fornitore, o altra documentazione secondo le disposizioni fiscali in vigore tempo per tempo.

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE

- 1) copia del contratto di mutuo con attestazione dell'avvenuto pagamento degli interessi

ALLEGATO n. 2

Nell'allegato 2 (CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DELLE BANCHE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO):

1) la rubrica dell'articolo 3 "Caratteristiche del contratto di mutuo" è sostituita dalla seguente:
"Caratteristiche del contratto di mutuo del condominio";

2) nell'articolo 3, al punto iii, il tasso "4,50" è sostituito con il tasso "3,50%";

3) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3.1 - Caratteristiche del contratto di mutuo con i soggetti fornitori

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai fornitori dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di riqualificazione energetica e contenere le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati, nonché di eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, nei limiti di cui all'allegato 1 della presente deliberazione attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012.

i. Durata - La durata del contratto sarà di 5 o 10 anni con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano); è rimesso alle parti comprendere o aggiungere un eventuale periodo di preammortamento / un pre-finanziamento per una durata massima di 12 mesi.

ii. Tasso applicato – Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; il tasso d'interesse costituisce l'unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono quindi previsti ulteriori oneri, spese accessorie o commissioni. Eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento saranno calcolati sulla base del medesimo tasso del mutuo.

iii. Tasso di attualizzazione e contributo PAT - L'importo ammissibile a contributo è rappresentatodall'importo derivante dall'attualizzazione degli oneri per interessi al medesimo tasso di cui al precedente ii., calcolata alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento, oltre eventuale preammortamento/pre-finanziamento. L'importo del contributo in conto interessi a carico della PAT è riconosciuto nei seguenti limiti:

- fino alla concorrenza di un tasso fisso massimo/tasso di attualizzazione stabilito dalla scheda D) dell'allegato 1 della presente deliberazione;

- nel limite del 90% dell'onere assunto dal condominio derivanti dalla somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso e di eventuali interessi di preammortamento/prefinanziamento.

iv. Pagamento interessi - Il pagamento degli interessi avverrà:

- per il preammortamento/pre-finanziamento: entro o all'erogazione definitiva del mutuo o all'avvio del periodo di ammortamento;
- per l'ammortamento: in una unica soluzione anticipatamente, almeno fino a concorrenza della quota agevolata dalla PAT.